

# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002

Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

[responsabiletributi.granozzo.con.monticello@ruparpiemonte.it](mailto:responsabiletributi.granozzo.con.monticello@ruparpiemonte.it)

N. 1466 prot.

Granozzo con Monticello, 6 marzo 2012

Ordinanza n. 2

Oggetto: Disposizioni per lo svolgimento di attività di trattamento terreni limitrofi al nuovo edificio scolastico che prevedano l'utilizzo di presidi sanitari.

## IL SINDACO

Visto il regolamento di igiene approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 in data 30 maggio 1994;

Visto in particolare il titolo 3<sup>^</sup> - Disciplina ambientale e delle attività lavorative, punto 3.7 – Impiego di presidi sanitari per l'agricoltura, che disciplina le modalità di utilizzo dei presidi sanitari con mezzi meccanici;

Considerato che il nuovo plesso scolastico recentemente realizzato dal Comune, sito in Piazza Falcone e Borsellino, risulta collocato ai margini dell'aggregato urbano del capoluogo, attorno al quale i terreni esistenti sono coltivati a riso;

Ravvisata la opportunità di adottare apposita ordinanza al fine di disciplinare le attività di trattamento dei terreni confinanti con il plesso scolastico con presidi sanitari, stabilendo in proposito che i suddetti trattamenti possano essere effettuati esclusivamente negli orari di chiusura delle attività scolastiche e precisamente dopo le ore diciotto nei giorni feriali e per l'intera giornata del sabato e della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge n. 689/81;

## ORDINA

Le attività di trattamento dei terreni limitrofi al nuovo edificio scolastico, posto in Piazza Falcone e Borsellino, che prevedano l'utilizzo di presidi sanitari, possono essere effettuati esclusivamente con attrezzature conformi alle norme di legge e negli orari di chiusura delle attività scolastiche, così come di seguito stabiliti:

- dopo le ore diciotto nei giorni feriali;
- per l'intera giornata del sabato e della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali;
- per le intere giornate feriali in cui sono sospese le attività didattiche.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa minima di euro 500,00 e massima di euro 5.000,00.

Gli organi di polizia municipale sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa per conoscenza alla Provincia di Novara ed al Corpo Forestale dello Stato.

Il Sindaco  
Arrigo Benetti